



COMUNE DI SANTA NINFA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Determinazione dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio
N.30 del 08-05-2025 - Reg. generale N. 90

COPIA

Responsabile del Settore: Luppino Filippo

Ufficio proponente SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Oggetto: Adozione di determinazione motivata di conclusione favorevole di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 19 comma 6 ed art. 20 della L.R. n. 7/2019. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, del "Progetto di un impianto Fotovoltaico di potenza nominale pari a 2,1 MWp con potenza in immissione pari a 1,8 MW. Società SANTA NINFA S.R.L..

PREMESSO:

che la Società Santa Ninfa S.R.L., con sede legale in Largo Card. I. Schuster 1, Milano, c.f. e p.iva 13455390966, R.E.A. Tp – 159909, in persona del Sig. Giacomo D'angelo, c.f. DNGGCM82D30B300V, n.q. di Amministratore Unico, ha segnalato con Protocollo REP_PROV_TP/TP- SUPRO/0105884 del 09/08/2024, ID Pratica SUAP 13455390966-07082024-1019, presso il SUAP del Comune di Santa Ninfa, a mezzo del portale impresaiungiorno, la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, del *“Progetto di un impianto Fotovoltaico di potenza nominale pari a 2,1 MWp con potenza in*

immissione pari a 1,8 MW da realizzarsi in area 'IDONEA' ai sensi del D.Lgs. 8/11/2021 N.199 a distanza inferiore a 500 m da altro impianto fotovoltaico esistente", in area censita in catasto del Comune di Santa Ninfa al foglio di mappa n. 30, p.lle 59 e 62;

che la società ha integrato ulteriore documentazione sul portale impresainungiorno/SUAP in data 11.10.2024;

che ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, l'attività di costruzione e di esercizio dell'impianto in argomento è sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale;

che con nota prot. 21344 del 10.12.2024 è stata indetta conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 17, co. 2 della L.R. n. 7/2019, in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 18, co. 1, della L.R. n. 7/2019;

che in seno alla conferenza di servizi asincrona sono pervenuti n. 2 pareri negativi trasmessi rispettivamente dall'Anas e dalla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Tp, come riportati nel verbale allegato;

che la società, ad integrazione ed in risposta ai n. 2 pareri negativi espressi dall'Anas e dalla Soprintendenza, ha trasmesso al portale impresainungiorno/SUAP, in data 11.03.2025 e 21.03.2025, ulteriore documentazione, elencata nel verbale allegato;

che non avendo acquisito esclusivamente atti di assenso, ai sensi dell'art. 18, comma 6 della L.R. n. 7/2019, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, per le ore 9:30 del 07 aprile 2025, è stata convocata con prot. 4150 del 21.03.2024, in via telematica, riunione di conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona;

che come da verbale di conferenza sincrona allegato, sinteticamente:

- l'Anas con nota prot. 301666 del 03.04.2025, acquisita dall'Ente al prot. 4854 del 04.04.2025, visto che l'accesso all'impianto, ubicato presso la Strada Comunale c/da Rampinzeri, verrà raggiunto tramite la Strada Comunale S.Ninfa-Gibellina e NON tramite la S.S.119... conferma che non è dovuta alcuna espressione di parere;
- la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani, con nota prot. 4562 del 02.04.2025, conferma il parere negativo prot. 643 del 16.01.2025, di cui appresso si riportano

gli

stralci

di

interesse:

CONSIDERATO che, dall'esame degli elaborati pervenuti l'area d'intervento, con destinazione urbanistica "Zona Agricola – E", contraddistinta da un territorio collinare con pendenza del versante del 15% ca., interessato da seminativi, risulta:

- la parte superiore dell'area in disponibilità della Società, non è interessata da pannelli ed è gravata da vincoli paesaggistici, in quanto all'interno dell'area 13e di Livello di Tutela 2 (Tav. 22.7), NdA del PP succitato, art. 33, Paesaggio Locale 13 "Belice", vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004;
- la parte meridionale dell'impianto, posto in aderenza all'area tutelata sopra citata, risulta con pannelli posti in filari senso Est-Ovest;
- parte della connessione elettrica aerea ricade, ad Ovest, nell'area di Tutela 2 succitata ove non è consentito (NdA, p. 214) "realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrati";
- tutto l'impianto non rispetta la distanza di m 500 dall'area tutelata succitata come da D.Lgs. 199/2021, articolo 20, comma 8 c-quater;

CONSIDERATA altresì, l'alta visibilità dell'area dell'impianto, posto su un pendio, prossimo alla SS 119;

RILEVATO che l'impianto, ancorché ricadente nelle vicinanze di ulteriori installazioni fotovoltaiche di altre Società, **non risulta comunque ricadente tra le aree ritenute "idonee" come indicato ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D. Lgs. 199/2021 succitato.**

Per quanto sopra e di competenza, questa Soprintendenza esprime **parere negativo** alla realizzazione del progetto in argomento, in quanto previsto a ridosso dell'area vincolata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 di Livello di Tutela 2 summenzionata ed in contrasto col D.Lgs. 199/2021, articolo 20, comma 8 c-quater:

Si ritiene che, per l'alta visibilità dell'impianto, previsto sul versante collinare a monte del ex villaggio Rampinzeri, lo stesso arrecherebbe nocumento al paesaggio vincolato di eccezionale pregio paesaggistico che, ad oggi, conserva caratteri identitari legati alle attività rurali tradizionali, dei quali occorre preservarne l'integrità e le visuali che connotano tale ambito.

- la ditta al fine di poter contemperare ed equilibrare gli interessi pubblici coinvolti con una proposta che possa riequilibrare quanto sollevato dal parere della Soprintendenza, tenuto conto che con l'integrazione Suap dell'11.03.2025 ha previsto *interventi di tipo ecologico finalizzati alla creazione di nuove aree ecotonali e di interventi a favore della fauna, con: messa a dimora di 204 alberi di ulivo (Olea europea) nella fascia perimetrale (ampiezza 10 m) dell'area di impianto; realizzazione di 15 sottopassi per la fauna lungo la recinzione perimetrale; installazione di cassette-nido per gli uccelli (6), chirotteri (6) e insetti (4); realizzazione di 3 infrastrutture ecologiche miste con cumuli di pietra per il rifugio di rettili, piccoli mammiferi e alcune specie di uccelli*, la ditta offre come ulteriore compensazione in ambito di riqualificazione e compensazione/valorizzazione ambientale, nonché di efficienza energetica sul territorio Comunale di Santa Ninfa, a mezzo di stipula di convenzione con l'amministrazione comunale, all'uopo da definire prima dell'inizio dei lavori, due opzioni a scelta dell'amministrazione procedente:

1. La realizzazione di un impianto fotovoltaico di 40 KWp su copertura di pertinenza di immobili di proprietà comunale;

2. La messa a disposizione di un contributo, una tantum, del valore di € 25.000/MWp, quale importo attualizzato rispetto al 3% massimo (previsto dalle misure compensative di cui al D.M. 10-09-2010), per la realizzazione di misure/interventi compensativi e di valorizzazione e riequilibrio territoriale di carattere non meramente patrimoniale, di cui alle finalità da individuare nella convenzione sopra citata;

Considerato che con nota del Comando Militare Esercito “Sicilia”, SM – Ufficio Personale, Logistica e Servitù Militare, acquisita dall’Ente al prot. 5368 del 14.04.2025, si prende atto che il Comando deve ancora istruire la pratica (attraverso la richiesta di ulteriori pareri di autorità militari) per esprimere il proprio nulla osta, e pertanto non avendo il Comando risposto sia alla convocazione della conferenza asincrona che alla convocazione della conferenza sincrona, con i relativi effetti ai sensi dell’art. 19, comma 6 della L.R. 7/2019 (*Si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato*), si ritiene comunque, per ovvi motivi di sicurezza, di tener conto delle eventuali risultanze dell’istruttoria del Comando Militare;

Ritenute le misure compensative di bilanciamento proposte apprezzabili;

Tenuto conto di quanto argomentato dalla società proponente, con l’integrazione del 21.03.2024, riguardante anche la giurisprudenza intervenuta circa la valutazione delle soprintendenze in aree idonee o meno, allegato alla presente;

Ritenuta l’area oggetto dell’intervento **IDONEA** in quanto trattasi di area/zona agricola, la quale “*non ricade in aree d’interesse archeologico*”, racchiusa in un perimetro i cui punti distano non più di 500 metri:

- sia da zona a destinazione industriale, zona D3 come da PRG vigente (art. 20, comma 8, lett. c-ter, p.to 1, del D.lgs 199/2021);
- sia da medesimo impianto o stabilimento (art. 20, comma 8, lett. c-ter, p.to 2, del D.lgs 199/2021; Parere MASE alla nota prot. n. 3180 del 30/05/2023 del Comune di Villalba);

Ritenuto non applicabile l’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.lgs 199/2021, come ulteriore restrizione all’identificazione dell’area come idonea o meno, in quanto lo stesso esordisce “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b) c-bis e c-ter”;

Dato Atto che ai sensi dell’art. 19, comma 6, della L.R. n. 7/2019, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla riunione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

Questa amministrazione procedente sulla scorta del verbale di conferenza di servizi sincrona del 07.04.2025,

- **Prende atto** delle posizioni prevalenti di nulla osta espresse dalle amministrazioni coinvolte, in

termini di pareri favorevoli/nulla osta formalmente trasmessi, pareri favorevoli/nulla osta frutto di “silenzio assenso”, ai sensi degli artt. 18, comma 4 e 19 comma 6 della L.R. 7/2019;

- **Ritiene** che le misure compensative proposte dalla ditta possano bilanciare il “documento paesaggistico” citato dalla Soprintendenza, fermo restando che l’area oggetto di intervento (a parte la posa di un nuovo sostegno della linea elettrica aerea esistente) non essendo soggetta ai vincoli di cui all’art. 136 ai sensi del D.lgs. 42/2004, ovvero non vincolata paesaggisticamente, non è soggetta a parere della Soprintendenza, fatto salvo la competenza della stessa nell’escludere l’area da vincoli archeologici (parte seconda del D.lgs. 42/2004);

- **Ritiene** che il nuovo sostegno della linea elettrica ricadente nell’area 13e di livello di Tutela 2, art. 33 delle NdA del piano paesaggistico (vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 ai sensi del D.lgs. 42/2004), è sostitutivo di un analogo sostegno esistente nella medesima area, da demolire, come si evince dalla foto n. 3 della relazione paesaggistica di progetto (file 13455390966-07082024-1019.066);

- **Ritiene** sulla base delle posizioni prevalenti di nulla osta, di poter superare il parere negativo della soprintendenza:

- in quanto fonda la sua valutazione sulla non idoneità dell’area oggetto di intervento, a dispetto dell’istruttoria svolta dall’ufficio comunale che la ritiene invece idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, p.to 2, del D.lgs. 199/2021;

- in relazione alle norme di settore vigenti volte a promuovere la massima diffusione di impianti da FER, compreso l’art. 22, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021, sia alla compensazione ambientale proposta dalla società ritenuta apprezzabile per poter bilanciare e compensare l’intervento proposto attraverso interventi compensativi di valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché di efficienza energetica sul territorio Comunale di Santa Ninfa, a mezzo di stipula di successiva apposita convenzione;

Considerato che successivamente al verbale di conferenza sincrona è stato condiviso con la ditta proponente lo schema di convenzione delle misure di compensazione ambientale;

Dato Atto della richiesta presso la Banca Dati Nazionale Antimafia prot. R_MIUTG_Ingresso_0024987_20250124, ai sensi degli artt. 67 e 87 del d.lgs. 159/2011, e che sono trascorsi più di trenta giorni della richiesta, trovando applicazione l’art. 88, comma 4 bis del d.lgs. 159/2011;

Visti:

- l’art. 15, comma 2 del D.lgs. 190/2024, secondo il quale la presente procedura, alla data del 30.12.2024, si può considerare in già corso, con la conseguente applicazione delle disposizioni legislative transitorie di cui di cui all’allegato D del medesimo decreto;

- l'applicabilità alla presente istruttoria dei seguenti dispositivi di legge:

- l'art. 22, comma 1, lettera a) del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199;
- l'art. 4 del D.lgs. n. 28/2011 e nello specifico: comma 2, lett. c), comma 2 bis, lett. b), comma 2 ter;
- l'art. 6, comma 9 bis, del D.lgs. n. 28/2011;
- l'art. 20, comma 8, lett. c-ter, p.ti 1 e 2, del D.lgs. 199/2021;

Tenuto conto

- Che l'area oggetto di intervento è idonea;
- dell'art. 19, comma 6 della L.R. 7/2019;
- delle posizioni prevalenti raccolte dalle amministrazioni coinvolte, aventi valore di nulla osta, per quanto sopra esposto;
- della misura compensativa di bilanciamento proposta dalla società, ritenuta apprezzabile;

Visti:

- la direttiva (UE) 2023/2413;
- il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48;
- il Decreto Sindacale n. 15 del 26.10.2023, con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio l'Ing. Filippo Luppino;

PROPONE

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di dare atto che la Società Santa Ninfa S.R.L., con sede legale in Largo Card. I. Schuster 1, Milano, c.f. e p.iva 13455390966, R.E.A. Tp – 159909, in persona del Sig. Giacomo D'angelo, c.f. DNGGCM82D30B300V, n.q. di Amministratore Unico, ha segnalato con Protocollo REP_PROV_TP/TP- SUPRO/0105884 del 09/08/2024, ID Pratica SUAP 13455390966-07082024-1019, presso il SUAP del Comune di Santa Ninfa a mezzo del portale impresaiungiorno, la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, del *“Progetto di un impianto Fotovoltaico di potenza nominale pari a 2,1 MWp con potenza in immissione pari a 1,8 MW da realizzarsi in area 'IDONEA' ai sensi del D.Lgs. 8/11/2021 N.199 a distanza inferiore a 500 m da altro impianto fotovoltaico esistente”*, in area censita in catasto del Comune di Santa Ninfa al foglio di mappa n. 30, p.lle 59 e 62;

DI RICHIAMARE il verbale di conferenza di servizi sincrona del 07.04.2025, qui allegato, per farne integrante e sostanziale;

DI ADOTTARE ai sensi dell'art. 19 comma 6 della L.R. n. 7/2019, con gli effetti dell' art. 20 delle medesima legge, la presente **determinazione motivata di conclusione favorevole della conferenza di servizi**, sulla base delle posizioni prevalenti dalle amministrazioni coinvolte nella

conferenza, nonché delle motivazioni espresse in premessa e nel verbale del 07.04.2025, ai fini della procedura abilitativa semplificata, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, ID Pratica SUAP 13455390966-07082024-1019, del “*Progetto di un impianto Fotovoltaico di potenza nominale pari a 2,1 MWp con potenza in immissione pari a 1,8 MW da realizzarsi in area 'IDONEA' ai sensi del D.Lgs. 8/11/2021 N.199 a distanza inferiore a 500 m da altro impianto fotovoltaico esistente*”, presentato dalla Santa Ninfa S.R.L., in area censita in catasto del Comune di Santa Ninfa al foglio di mappa n. 30, p.lle 59 e 62;

DI CONDIZIONARE la presente determinazione motivata di conclusione favorevole della conferenza di servizi:

- a quanto sarà espresso dell’Autorità Militare Territoriale, in relazione alla nota del Comando Militare Esercito “Sicilia”, SM – Ufficio Personale, Logistica e Servizi Militare, acquisita dall’Ente al prot. 5368 del 14.04.2025 e qui allegata;
- a quanto riportato nella nota prot. 838 del 10/01/2025 dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente, Comando del corpo forestale, servizio 16 - Ispettorato ripartimentale delle foreste, u.o. sl6.01, attività di vigilanza sul territorio - tutela vincolo idrogeologico: *“che i lavori siano eseguiti con tutti gli accorgimenti necessari ad evitare l’instabilità delle pendici e l’alterazione del normale regime delle acque; che il terreno proveniente dagli scavi venga opportunamente sistemato all’interno dell’area oggetto dei lavori o venga trasportato in pubblica discarica; Il presente Nulla Osta ... ha validità di anni due dalla data di rilascio...La S.V. dovrà comunicare tempestivamente la data di effettivo inizio dei suddetti lavori al Distaccamento Forestale competente e per conoscenza a quest’Ufficio. L’inosservanza di quanto prescritto comporta la decadenza del presente Nulla Osta...”*;
- alla stipula, fra il Comune di Santa Ninfa e la ditta richiedente, prima dell’inizio dei lavori, della convenzione per misure/interventi compensativi e di valorizzazione e riequilibrio territoriale di carattere non meramente patrimoniale secondo lo schema allegato alla lettera c);

Di raccomandare la ditta richiedente di tenere conto:

- della nota prot. n. prot. 1007 del 13/01/2025 Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 3 – Assetto del Territorio Servizio 4 – Pareri ed Autorizzazioni ambientali -Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Palermo-Trapani): *“Si raccomanda di verificare che il sistema di laminazione sia stato dimensionato in maniera tale da garantire il ripristino della capacità laminante entro un tempo non superiore alle 48 ore dalla conclusione dell’evento meteorico; inoltre, in fase esecutiva si raccomanda di: evitare che avvengano intasamenti nello scarico; garantire un adeguato rivestimento antierosivo nel ricevitore in corrispondenza del punto di immissione della portata scaricata in uscita da ciascuna vasca di laminazione; garantire la stabilità delle sponde del corpo idrico ricevitore”*;

Di inviare alle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi il presente provvedimento;

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Albo Pretorio", ex art. 32 della L. n. 69/2009 e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento
f.to Ferrera Giuseppe

Il Responsabile dell'Area Servizi tecnici e gestione del territorio

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziali, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell' art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento n. 30 del 07-05-2025, facendone propria motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Santa Ninfa Lì 08-05-2025

Il Responsabile dell'Area
Servizi tecnici e gestione del territorio
f.to Luppino Filippo

(firmato

digitalmente)